



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*»;

VISTO l'articolo 25-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e, in particolare, il comma 1, il quale riconosce un buono del valore di 10.000,00 euro alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 25-bis, ai sensi del quale il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1;

VISTO il comma 3 del citato articolo 25-bis, ai sensi del quale il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, nei limiti delle risorse di cui al comma 10 del predetto articolo 25-bis;

VISTO il comma 5 del medesimo articolo, che stabilisce che “*a seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4*”;

VISTO il secondo periodo del comma 6 del predetto articolo 25-bis, che dispone che il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è, comunque, contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato;

VISTO il comma 7 del citato articolo 25-bis, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario;

VISTO il comma 8 del medesimo articolo 25-bis, il quale dispone che, con decreto direttoriale del Ministro dello sviluppo economico, possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del



presente articolo e che le procedure attuative, nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 dell'articolo 25-bis, possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti *in house* dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti;

VISTO, altresì, il comma 10 del medesimo articolo 25-bis, che prevede che, per le finalità di cui al predetto articolo, è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*";

VISTA la nomina del dottore Giuseppe Bronzino a Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2022, che stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, le modalità e i termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, nonché le procedure di recupero delle somme riconosciute nei casi di utilizzo illegittimo dell'agevolazione;

VISTO in particolare, l'articolo 3, comma 3 del predetto decreto direttoriale 4 agosto 2022, il quale dispone che le domande di richiesta dell'agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), sezione "Buono Fiere", dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022;

VISTO l'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto direttoriale 4 agosto 2022, il quale prevede che "*tenuto conto del termine di validità del buono fiere di cui all'articolo 25-bis, comma 2, del decreto aiuti, nel giorno in cui si verifica l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento, il Ministero dispone, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, dandone comunicazione sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande*".

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 9 settembre 2022, che dispone, a decorrere dal 12 settembre 2022, per effetto dell'esaurimento delle risorse disponibili, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso al buono relativo al rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

CONSIDERATO che, nell'unica giornata di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso al buono sono pervenute al Ministero, mediante la procedura informatica, complessivamente n. 6.285 istanze di accesso al buono;



CONSIDERATO che, sulla base dell'ordine temporale di ricezione delle istanze e delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento agevolativo, per n. 4.063 istanze è possibile rilasciare il buono previsto dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022 per l'importo richiesto in sede di istanza;

CONSIDERATO altresì che, per l'istanza posizionata al n. 4.064 dell'ordine cronologico di ricezione, il buono può essere riconosciuto in misura parziale rispetto all'importo dell'agevolazione richiesta dall'impresa;

TENUTO CONTO della necessità di assegnare il buono fiere alle imprese aventi diritto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale 4 agosto 2022;

DECRETA

Articolo unico

(Assegnazione del buono fiere)

1. È approvato l'elenco, di cui all'allegato 1, dei soggetti assegnatari del buono di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022 con indicazione del relativo importo.
2. Nell'allegato 2 al presente decreto è riportato l'elenco dei soggetti che, tenuto conto delle risorse disponibili per l'intervento, non risultano finanziabili.
3. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato l'invio di apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli stessi in sede di richiesta di assegnazione del buono.
4. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Bronzino)

Div. IX/ADA

Siglato Dirigente Divisione IX – Alessandra De Angelis